

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "OCI"

Il giorno 21 del mese di settembre dell'anno 2019, alle ore **19**, presso la **sede legale** in via **Cimarosa 81, Cagliari**, si sono riuniti i membri dell'associazione "**OCI**" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

1. Le modifiche dello statuto dell'Associazione necessari per l'adeguamento norme del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, sig. **Volodymyr**

Stepanyuk, il quale

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero 8 soci, in proprio o per delega;
- che sono presenti numero 3 componenti il consiglio direttivo

dichiara

validamente costituita l'assemblea.

1. Il presidente prende la parola e inizia la discussione del secondo punto all'ordine del giorno spiegando le modifiche necessari nello Statuto dell'Associazione OCI ed invitando l'assemblea a formulare le osservazioni che ritenga più opportune.

L'assemblea, dopo approfondita discussione, delibera di approvare all'unanimità le modifiche dello statuto:

- Art.3, precisare che: *"tutte le prestazioni fornite dai soci agli utenti sono gratuiti, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, come previsto nell'atr. 17 del D.Lgs. 117/2017"*.
- Art. 5, nella parte inerente alle entrate dell'associazione aggiungere: *"g) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;"*

Agencia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2

Adi 24 SET, 2019 Esatto € 1886
Esatto € ESENTO 3°
1. DIRETTORE

- Art. 5, nella fine dell'art. 5 aggiungere: *"E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori; amministratori e altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'associazione e anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi, di scioglimento individuale del rapporto associativo come prevede l'art. 8 del D.Lgs. 117/2017"*.
- Aggiungere all'art. 7: *"Per essere ammesso all'associazione i nuovi associati devono presentare una richiesta scritta e versare la quota associativa, e la cui domanda di ammissione verrà valutata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta come prevede l'art.21 del D.Lgs. 117/2017"*.
- Aggiungere all'art. 8: *"Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori facendo la richiesta scritta, o secondo le altre modalità previste dal Codice del Terzo Settore"*.
- Aggiungere all'art. 11: *"Ai componenti degli organi sociali a tutte le cariche associative non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione come prevede l'art. 34 del D.Lgs. 117/2017"*.
- Aggiungere all'art. 13: *"assumere i lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni del lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e secondo la disposizione prevista dal comma 1 del D.Lgs. 117/2017;"*

2. Alle varie ed eventuali, nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 20, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Stepanyuk

Khomyakova

Stepanyuk Volodymyr

Il Segretario

Khomyakova Natalya

Allegato A)

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata: L'Associazione **"OCI"** (Organizzazione Cittadini Immigrati) ODV che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione (stessa).

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci. In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede a Cagliari, Via Cimarosa n.81.

2.1 L'Assemblea dei soci può deliberare di trasferire la sede, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città italiane e promuovere la costituzione di Associazioni affiliate in paesi esteri. La modifica della sede legale non comporta una modifica statutaria.

ARTICOLO 3

L'Associazione, che non persegue fini di lucro e di cui tutte le prestazioni fornite dai soci agli utenti sono gratuiti, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, come previsto nell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha come scopo quello di:

- promuovere iniziative per favorire l'inserimento e l'integrazione in Sardegna di persone provenienti da Paesi stranieri, apolidi, rifugiati politici, richiedenti asilo, nella vita sociale e di lavoro in posizione di uguaglianza con i cittadini italiani;
- diffondere i valori della solidarietà, della condivisione, dell'uguaglianza fra i popoli e le persone e del rispetto per la cultura altrui;
- promuovere attività formative anche attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione di riviste culturali ed informative, materiale bibliografico, audiovisivo e di ogni altro appropriato sussidio;
- creare uno spazio ricreativo e di incontro fra diverse espressioni culturali e di costume etnico (danza, musica, poesia, arte ecc...);
- realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e regionali.
- Mediazione linguistico - culturale.

Per realizzare lo scopo sociale l'Associazione opererà nei seguenti settori:

SALUTE: fornire assistenza nei rapporti con i vari servizi delle A.S.L., avvalendosi anche di medici e personale sanitario volontari.

DIRITTI: fornire assistenza agli immigrati stranieri nei rapporti con la Questura, con gli uffici locali del Ministero del Lavoro, con gli Enti Locali, con le A.S.L., con le Ambasciate, con i Consolati, con i Ministeri e con ogni tipo di Ente.

FAMIGLIA: fornire consulenza e assistenza agli immigrati extracomunitari per tutti i problemi relativi al nucleo familiare (es.: ricongiungimenti, affidamento dei minori, separazioni, ecc.).

CARCERE: fornire consulenza ed assistenza nei rapporti con la Magistratura, con gli avvocati, con gli Istituti di pena, ecc.

SOCIALE: fornire consulenza e assistenza per l'inserimento degli immigrati stranieri nella struttura sociale italiana (es.: problemi abitativi e dell'istruzione).

CULTURALI:

- a) favorire il mantenimento dell'identità culturale dell'immigrato e l'incontro con le diverse culture;
- b) promuovere la cultura Ucraina, le culture degli altri paesi in Sardegna;
- c) promuovere lo scambio reciproco di cultura fra cittadini stranieri e Italiani;
- d) favorire la conoscenza della cultura, delle abitudini, della storia, della lingua Ucraina;

FORMAZIONE:

a) aiutare l'inserimento dei figli degli immigrati nel sistema scolastico; promuovendo i corsi d'italiano e di cultura generale per gli adulti con specifico riferimento alla legislazione italiana sul lavoro, ai diritti e ai doveri del lavoratore promuovendo corsi di lingua madre per gli analfabeti;

b) organizzare corsi professionali per l'inserimento nel mercato del lavoro, per la riqualificazione e valorizzazione delle professionalità; L'Associazione potrà promuovere in collaborazione e in convenzione con le istituzioni e gli enti statali, pubblici, sia iniziative che azioni per migliorare la condizione sociale e culturale degli stranieri immigrati. Per raggiungere questo scopo L'Associazione può collaborare anche con i privati.

Essa si avvale, per le attività in cui gli organi statutari lo ritengono opportuno, di convenzioni con gli enti regionali e locali con organizzazioni private non lucrative (ONLUS) in campo sociale, assistenziale, cooperativo, culturale, ricreativo, turistico e sportivo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà anche organizzare iniziative di studio, ricerca, informazione nonché compiere ogni operazione mobiliare, comunque connessa al perseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione promuove, tra gli immigrati, le attività legate all'alfabetizzazione primaria e secondaria, alla diffusione di conoscenza delle leggi e delle istituzioni italiane e dell'U.E., all'attivazione di corsi di formazione professionale e di forme di scambio e cooperazione.

L'Associazione promuove le attività culturali, artistiche e sportive, fornisce mediatori linguistici e culturali.

L'Associazione collabora con altre diverse organizzazioni ed associazioni dell'Italia, dell'Ucraina ed altri paesi.

L'associazione si propone di essere un punto di riferimento e luogo d'incontro per le comunità, elemento promotore di molteplici iniziative di cui siano soggetti e protagonisti gli immigrati e più in generale strumento di conoscenza per superare ogni forma d'emarginazione, di razzismo e di xenofobia.

Per raggiungere tali scopi l'associazione esercita in via principale le attività di interesse generale senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui art.5 comma 1 del D.Lgs.117/2017 lettere: d), f), g), h), i), j), k), l), n), o), p), q), r), t), u), v), w), x).

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs.117/2017.

ARTICOLO 4

Attività connesse

Al fine di raccogliere i fondi necessari per i propri scopi e sostenere le proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà effettuare delle attività connesse entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti per le ONLUS.

DIREZIONE
UFFICIO

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 5

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all'incremento del patrimonio.
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- c) attività commerciali o produttive marginali;
- d) proventi di attività benefiche o sociali;
- e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- f) da ogni altra entrata derivante da attività istituzionale o connesse.
- g) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'associazione e anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi, di scioglimento individuale del rapporto associativo

come prevede l'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Le quote o comunque i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 6

L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Gli stessi devono essere affissi nei locali dell'Associazione per una settimana prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvarli.

SOCI ARTICOLO 7

- Sono **soci fondatori** dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto;
 - sono **soci ordinari** coloro che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo dopo due anni consecutivi di attività associativa come soci sostenitori e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
 - sono **soci sostenitori** coloro che danno il sostegno all'Associazione
- I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione entro 1 marzo.

Per essere ammesso all'associazione i nuovi associati devono presentare una richiesta scritta e versare la quota associativa, e la cui domanda di ammissione verrà valutata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta come prevede l'art.21 del D.Lgs. 117/2017.

Ciascun socio maggiorenne socio fondatore o socio ordinario ha diritto di voto, per approvazione e modifiche dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione (soci sostenitori non hanno il diritto del voto).

Il numero dei soci è illimitato.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita di qualità di aderente; deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I Soci avranno diritto di:

- frequentare i locali sociali;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente e di essere eletti (esclusi i soci sostenitori);

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare agli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori facendo la richiesta scritta, o secondo le altre modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 9

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e per esclusione.

- La morosità verrà dichiarata dal Consiglio;
- l'esclusione verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

E' escluso l'associato che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- b) che rechi danno morale o materiale all'Associazione;
- c) che abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;
- d) che non paga le quote associative.

e) che non svolga più attività tale da giustificare la sua appartenenza all'Associazione.

f) il cui comportamento contrasta con gli scopi statutari.

g) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata; **la decisione dell'Assemblea è inappellabile.**

AMMINISTRAZIONE **ARTICOLO 10**

Gli organi dell'Associazione sono liberamente eleggibili. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da **tre a sette membri** eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e possono essere rieletti. In Consiglio Direttivo possono essere eletti i soci fondatori e ordinari che da non meno di tre anni consecutivi svolgono attività nell'associazione e sono in regola con il pagamento delle quote sociali.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ARTICOLO 11

Il Consiglio nomina nel proprio seno **un Presidente, un Vice Presidente** (o più Vice Presidenti), **un Segretario, un Consigliere** (o più Consiglieri) e **un Cassiere**, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Ai componenti degli organi sociali a tutte le cariche associative non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione come prevede l'art. 34 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 12

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

- Esso procede pure alla redazione del rendiconto economico e finanziario e alla sua presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione; predispone il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

- accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;

- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere i lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni del lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e secondo la disposizione prevista dal comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- e autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanzi liberatorie;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- apre i conti correnti in banche con i poteri ordinari e straordinari necessari per l'amministrazione dei conti;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera;

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ASSEMBLEA
ARTICOLO 15

L'Assemblea dei soci è sovrana.

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno, mediante comunicazione diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma del art.20 Codice Civile.

Ogni socio ha un voto (esclusi i soci sostenitori); in particolare i soci fondatori e soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 16

L'Assemblea approva il rendiconto economico e finanziario, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ARTICOLO 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I Soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente;

in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 19

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

Le delibere dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione di un estratto nei locali dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro assunzione e per la durata di una settimana.

BILANCIO ARTICOLO 20

- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di Dicembre e quello consuntivo entro il mese di Aprile;
- Il bilancio deve coincidere con l'anno solare (1 Gennaio - 31 Dicembre);
- Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 21

In caso di **scioglimento** per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo

di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 22

Tutte le eventuali **controversie** sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di **un collegio di tre Probiviri nominati dall'assemblea**; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e, per quanto applicabili, i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente



Stepanyuk Volodymyr

Il Segretario

Khomyakova Natalya